



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO DEL MASSIMARIO  
*Settore Penale*

---

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA  
CORTE COSTITUZIONALE



Aprile 2025



**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO**  
**Settore Penale**

**RASSEGNA DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE**  
**IN MATERIA PENALE**  
**(Aprile 2025)**

**Rel. n. 28/2025**

**Roma, 5 maggio 2025**

**Sommario**

**Parte I. Diritto Penale ..... 3**

1) Reati e pene – Pene accessorie – Condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale – Sospensione automatica, anziché facoltativa, dell’esercizio della responsabilità genitoriale – Irragionevolezza e violazione dei principi a tutela del preminente interesse del minore – Illegittimità costituzionale in parte qua.

Reati e pene – Pene accessorie – Condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale – Sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale – Durata della pena accessoria, pari al doppio della pena inflitta – Denunciata violazione del principio di proporzionalità della pena e dei principi a tutela del preminente interesse del minore – Inammissibilità delle questioni.

2) Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis codice penale (collaborazione del reo) sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale - Violazione del principio di ragionevolezza, in considerazione della rilevanza della precedente attività delittuosa del reo rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla commissione del reato - Irragionevolezza anche rispetto alla circostanza attenuante a effetto speciale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, come convertito - Violazione del principio di proporzionalità della pena (principalmente nella sua funzione rieducativa, ma anche in quella retributiva).

**Parte II. Diritto Processuale Penale ..... 7**

1) Industria – Stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale – Disposto sequestro preventivo su di essi – Provvedimento con cui il giudice esclude, revoca o nega l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività degli stabilimenti indicati o delle infrastrutture necessarie ad assicurarne la continuità produttiva, nonostante le misure adottate dal Governo nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale – Appello – Competenza – Tribunale di Roma anziché tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame – Manifesta irragionevolezza – Illegittimità costituzionale parziale.

**Parte III. Diritto Penitenziario e dell'Esecuzione..... 10**

1) Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Detenzione domiciliare speciale – Padre detenuto – Condizioni di accesso alla misura – Previsione, in aggiunta al fatto che la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a provvedere alla cura e all'educazione del figlio, che «non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» – Violazione del principio di uguaglianza senza distinzione di sesso e dell'interesse primario del minore – Illegittimità costituzionale parziale.

**Parte IV. Legislazione Penale Speciale ..... 14**

1) Straniero – Immigrazione – Trattenimento, disposto dal questore, dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Convalida o proroga del trattenimento da parte dell'autorità giurisdizionale – Ricorso per cassazione contro i decreti di convalida e di proroga – Disciplina – Rinvio alla procedura per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo ex art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005 anziché ai commi 3 e 4 del medesimo articolo – Decisione della Cassazione in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori anziché a seguito di ricorso proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, che non sospende l'esecuzione della misura, e su cui la Cassazione decide con sentenza entro dieci giorni in un'adunanza camerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico ministero e il difensore – Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa – Illegittimità costituzionale parziale.

## **Parte I. DIRITTO PENALE.**

**1) Reati e pene – Pene accessorie – Condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale – Sospensione automatica, anziché facoltativa, dell'esercizio della responsabilità genitoriale – Irragionevolezza e violazione dei principi a tutela del preminente interesse del minore – Illegittimità costituzionale in parte qua.**

**Reati e pene – Pene accessorie – Condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale – Sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – Durata della pena accessoria, pari al doppio della pena inflitta – Denunciata violazione del principio di proporzionalità della pena e dei principi a tutela del preminente interesse del minore – Inammissibilità delle questioni.**

Con sentenza n. **55 del 2025** la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento all'art. 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la pena della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione.

La Consulta ha preliminarmente dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento all'art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, evocato «come un riferimento immediato e non quale norma interposta in rapporto al primo comma dell'art. 117 Cost.», in ragione della costante affermazione della giurisprudenza costituzionale secondo cui le norme del diritto internazionale pattizio, quando siano in grado di vincolare la potestà legislativa statale e regionale, non fungono da parametro autonomo, ma integrano quello dettato dall'art. 117, primo comma, Cost.

Nel merito, la Corte ha dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., concernenti l'automatica applicazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale rievocando i principi affermati nelle decisioni che hanno dichiarato costituzionalmente illegittime norme

che, similmente a quella censurata, imponevano al giudice, in ragione della condanna del genitore per specifici reati richiamati dalle medesime norme, l'automatica applicazione di pene accessorie analoghe o identiche a quella prevista dall'art. 34, secondo comma, cod. pen.

La Corte costituzionale ricorda che nelle pronunce n. 31 del 2012, n. 7 del 2013 e n. 102 del 2020, si è messo in evidenza l'inevitabile impatto delle determinazioni relative alla perdita o alla sospensione della potestà genitoriale sull'interesse del minore a vivere e crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali, ai sensi dell'articolo 147 del codice civile, ha il diritto di ricevere cura educazione e di istruzione; si è, altresì, evidenziata l'irragionevolezza di automatismi che impediscano al giudice la possibilità di valutare e bilanciare nel caso concreto, l'interesse del minore e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell'episodio criminoso.

Tale irragionevolezza risulta ancor più evidente in considerazione della circostanza che la pena accessoria è per definizione destinata ad essere eseguita soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e quindi, di regola, dopo anni di distanza dalla commissione del fatto e in un contesto relazionale in cui i rapporti tra il figlio minore il genitore autore del reato potrebbero essersi *medio tempore* modificati.

In continuità con i principi richiamati, la Corte ha accolto le questioni di legittimità proposte affermando che il rigido automatismo che impone al giudice di applicare la pena accessoria in questione non consente una valutazione in concreto dell'interesse del minore a vedere recisa, sia pure temporaneamente, o mantenuta, nonostante l'irrogazione della pena principale, la sua relazione con i genitori in tutte quelle ipotesi in cui risulti accertata la ricomposizione del quadro familiare e l'interesse del minore possa risultare meglio protetto, quindi, senza che sia sospesa la responsabilità genitoriale, venendone altrimenti paradossalmente leso.

L'irragionevole presunzione assoluta che, a fronte di una condanna del genitore per il reato di maltrattamenti in famiglia, l'interesse del minore sia sempre e soltanto tutelato sospendendo il genitore dall'esercizio della responsabilità genitoriale, contrasta con gli artt. artt. 2, 3 e 30 Cost., che impongono che sia il giudice penale a valutare se la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale sia, in concreto e alla luce dell'evoluzione successiva al reato del rapporto tra figlio e genitore, la soluzione ottimale per il minore, in quanto rispondente alla tutela dei suoi preminenti interessi.

Dichiarato illegittimo l'art. 34, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone che la condanna per il delitto ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla, i

giudici delle leggi hanno ritenuto assorbite le questioni di legittimità costituzionale, aventi a oggetto il medesimo automatismo legislativo, sollevate in riferimento agli artt. 27 e 29 Cost., affidando alla prudente considerazione del legislatore se «il giudice penale sia l'autorità giurisdizionale più idonea a compiere la valutazione di effettiva rispondenza all'interesse del minore di un provvedimento che lo riguarda» (sentenza n. 102 del 2020), o se invece tale valutazione possa essere meglio compiuta dal tribunale dei minorenni, al quale lo stesso art. 34, quinto comma, cod. pen. prevede che, «quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengano trasmessi».

La Consulta ha, invece, dichiarato inammissibili, per più profili, le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. pen., concernenti la durata della pena accessoria e sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29 e 30 Cost., avendo rilevato, l'ambiguità e l'incertezza dell'ordinanza di rimessione sia in ordine ai vizi di legittimità costituzionale che inficerebbero la validità della norma censurata sia relativamente al tipo di intervento richiesto.

**2) Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis codice penale (collaborazione del reo) sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale - Violazione del principio di ragionevolezza, in considerazione della rilevanza della precedente attività delittuosa del reo rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla commissione del reato - Irragionevolezza anche rispetto alla circostanza attenuante a effetto speciale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, come convertito - Violazione del principio di proporzionalità della pena (principalmente nella sua funzione rieducativa, ma anche in quella retributiva).**

Con la sentenza n. **56 del 2025** la Consulta ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., sollevata in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis, cod. pen., sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.

La Corte costituzionale osserva che, secondo il proprio modello di sindacato di legittimità costituzionale, le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato in via generale dall'art. 69, cod. pen., sono costituzionalmente ammissibili e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, risultando sindacabili soltanto ove "trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio" non potendo però giungere

in alcun caso “a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale”.

Ha altresì rievocato le numerose pronunce di illegittimità costituzionale parziale, che hanno colpito il divieto di prevalenza di altrettante circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., soffermandosi, in particolare, su quelle che hanno determinato il venire meno del divieto di prevalenza di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., rispetto a circostanze attenuanti ad effetto speciali connesse al ravvedimento successivo alla commissione del reato, che presentano la medesima *ratio* dell’art. 625-bis cod. pen.

I giudici delle leggi hanno richiamato, in particolare, i principali passaggi argomentativi adottati nella decisione n. 74 del 2016, che ha dichiarato illegittimità dell’art.69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, e nella sentenza n. 201 del 2023, che ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., in relazione alla circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, del medesimo testo unico in materia di stupefacenti, che parimenti prevede la diminuzione della pena dalla metà a due terzi «per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti», ritenendo che assuma ancor maggior rilievo l’incentivo alla collaborazione nei contesti di criminalità organizzata.

Ricordano che nelle pronunce citate si è affermato che il divieto assoluto di operare la diminuzione di pena consentita dall’attenuante, in presenza di recidiva reiterata, impedisce alla disposizione premiale di produrre pienamente i suoi effetti, frustrandone in modo manifestamente irragionevole *la ratio*, facendo venire meno quell’incentivo sul quale lo stesso legislatore ha fatto affidamento per stimolare l’attività collaborativa, e disconosce del tutto, in modo irragionevole, la condotta del reo contemporanea o susseguente al reato, senza alcuna giustificazione, posto che la scelta di collaborare – pur non comportando necessariamente la respiscenza e potendo essere il frutto di mero calcolo – implica comunque il distacco del reo dall’ambiente criminale nel quale l’attività delittuosa è inserita e trova alimento.

Ala luce di tali considerazioni, la Consulta ritiene il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 625-bis cod. pen. sulla recidiva reiterata, previsto dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., affetto dal medesimo vizio di irragionevolezza, in quanto sterilizza la *ratio* incentivante della disposizione, accordando una rilevanza insuperabile alla precedente condotta del reo ed esclude ogni incidenza della collaborazione sulla determinazione in concreto della pena, pur a fronte della dissociazione dal contesto criminale e del possibile pericolo di ritorsioni personali e familiari.

La "neutralizzazione" di tale attenuante nell'ipotesi in cui l'autore del reato sia recidivo finisce di per disincentivare la scelta di collaborare rivelandosi distonica rispetto alla stessa intenzione del legislatore che, pur se intervenuto nel 2017 per comprimere il potere del giudice di parametrare nella loro pienezza le circostanze oggettive e soggettive del reato, ha fatto salva l'attenuante a effetto speciale della collaborazione del reo con una scelta indicativa del rilievo assegnato all'incentivo premiale, quale strumento per minare i correlati fenomeni criminosi.

La mancata considerazione del distacco dall'ambiente criminoso e dei rischi che la collaborazione comporta, d'altra parte, determina il contrasto del divieto di prevalenza dell'attenuante relativa al ravvedimento *post delictum* anche con l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto fa sì che la pena irrogata sia percepita come ingiusta e, quindi, inidonea ad assolvere alla finalità rieducativa, propria delle sanzioni penali.

## **PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE.**

**1) Industria – Stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale – Disposto sequestro preventivo su di essi – Provvedimento con cui il giudice esclude, revoca o nega l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività degli stabilimenti indicati o delle infrastrutture necessarie ad assicurarne la continuità produttiva, nonostante le misure adottate dal Governo nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale – Appello – Competenza – Tribunale di Roma anziché tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di gravame – Manifesta irragionevolezza – Illegittimità costituzionale parziale.**

Con la sentenza **n. 38 del 2025** la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»; ha altresì dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, norme att. cod. proc. pen., sollevata dal giudice remittente, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Il giudice *a quo*, muovendo dal presupposto interpretativo che i provvedimenti relativi alla prosecuzione o meno dell'attività produttiva dell'impianto sequestrato, in quanto comportanti una modifica del vincolo cautelare a suo tempo disposto, fossero appellabili anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, censura la disposizione nella parte in cui sposta la competenza a conoscere dell'appello cautelare dal tribunale

ordinariamente designato dall'art. 322-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. (ossia il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato), al Tribunale di Roma, allorché siano intervenute, ai sensi del quinto periodo dell'art. 104-bis, comma 1-bis.1, le misure governative di bilanciamento, per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'art. 25, primo comma, Cost.

Si osserva che l'opzione legislativa renderebbe non prevedibile *ex ante* il Tribunale chiamato, in concreto, a pronunciarsi su determinate procedure incidentali di appello cautelare reale, essendo tale competenza ancorata alla scelta discrezionale del Governo di adottare le citate misure di bilanciamento di cui all'art. 104-bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, in qualsiasi momento del procedimento o del processo penale.

Lo spostamento di competenza risulterebbe altresì intrinsecamente irragionevole, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.

A fronte di siffatte censure, la Consulta, in premessa, ha osservato che il provvedimento del giudice di interruzione dell'attività di uno stabilimento o di un impianto sequestrato, o di rigetto della richiesta in tal senso formulata dal pubblico ministero, è in via ordinaria impugnabile ai sensi dell'art. 322-bis, cod. proc. pen., da tutti i soggetti ivi indicati, giacché incide «in misura macroscopica, sull'intero fascio dei diritti limitati dal provvedimento genetico, determinando una modificazione dello stesso vincolo cautelare»; la disposizione censurata, quindi, lungi dal porsi come nuovo mezzo di impugnazione in precedenza non contemplato dall'ordinamento, costituisce, ad avviso della Corte «*lex specialis* rispetto alla previsione generale di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., derogando alla comune disciplina dell'appello cautelare – nella sola ipotesi di provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività – sotto il duplice specifico profilo (a) della legittimazione di ulteriori soggetti istituzionali all'impugnazione (la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), e (b) dell'individuazione del giudice competente a conoscere dell'impugnazione nel Tribunale di Roma».

Tanto precisato, la Corte ha reputato non fondata la questione relativa alla contrarietà della norma con l'art. 25, primo comma, Cost., ritenendo che essa soddisfi le condizioni al ricorrere delle quali la giurisprudenza costituzionale ha reputato compatibili con il parametro costituzionale evocato le disposizioni legislative determinanti spostamenti di competenza, con effetto anche sui procedimenti in corso.

In proposito si evidenzia che detto spostamento è determinato da una disciplina legislativa di portata generale «discendendo tale effetto non già da una legge provvedimento che riguardi lo specifico procedimento cautelare concernente lo stabilimento oggetto del processo a quo – ciò che sarebbe senz'altro contrario alla garanzia costituzionale in esame – ma da una "disciplina generale e astratta, e dunque potenzialmente applicabile a una

pluralità indeterminata di casi analoghi" [...], in presenza del presupposto costituito dalla dichiarazione dell'interesse strategico nazionale – ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, come convertito – dello stabilimento o dell'impianto sottoposto a sequestro»; che la disposizione è motivata dall'esigenza, di rilievo costituzionale, esplicitata nella relazione Illustrativa alla legge n. 17 del 2023, di conversione del d.l. n. 2 del 2023, «di mantenere unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale», nonché «di maturare una specializzazione nella gestione di un profilo di intervento di certo delicato e complesso, in relazione alla peculiare situazione in cui il provvedimento di sequestro abbia ad oggetto stabilimenti o impianti di interesse strategico nazionale, o comunque ad essi serventi»; e che i presupposti dello spostamento di competenza sono chiaramente definiti dalla disposizione censurata posto che ciò avviene, «allorché (a) il Governo abbia adottato le misure di bilanciamento, e (b) il giudice abbia, cionondimeno, comunque negato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività dello stabilimento o dell'impianto», con la precisazione che «la decisione del Governo di adottare le misure di bilanciamento non è una decisione "sulla" competenza del giudice [...] ma è semplicemente una decisione dalla quale deriva, in via riflessa e meramente eventuale, un effetto sulla competenza del giudice dell'appello cautelare».

In relazione alla censura formulata dal rimettente in riferimento all'art. 3 Cost., la Corte, ha reputato la disposizione censurata, affetta da irragionevolezza intrinseca sotto due specifici profili.

In primo luogo si è osservato che la circostanza che la norma attribuisca al Tribunale di Roma la competenza a conoscere dell'appello soltanto avverso il provvedimento del giudice che, a valle dell'adozione delle misure di bilanciamento, abbia negato l'autorizzazione a proseguire l'attività produttiva, permanendo in capo al tribunale territoriale, ai sensi della *lex generalis*, la competenza a decidere in relazione all'appello del pubblico ministero avverso un eventuale provvedimento che tale autorizzazione abbia invece rilasciato in ottemperanza alle indicazioni governative, determina una competenza *secundum eventum litis* del tutto distonica rispetto allo scopo dichiaratamente perseguito dal legislatore di «maturare unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale» e di «mantenere una specializzazione» dell'organo giudicante in tutte le decisioni che attengono alla prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti o impianti in relazione ai quali il Governo abbia dettato specifiche misure di bilanciamento, «con l'evidente incongruità della disciplina rispetto alla sua finalità: ciò che a sua volta si traduce in un vizio di irrazionalità, intesa quale *species* dell'irragionevolezza».

In secondo luogo, si è evidenziato che lo spostamento di competenza per il solo giudizio di appello contro il provvedimento che comunque abbia negato la prosecuzione dell'attività dello stabilimento o impianto sequestrato "a valle" del decreto governativo di bilanciamento,

crea strutturalmente le condizioni per lo svolgimento di giudizi di appello paralleli, innanzi a diversi tribunali, aventi a oggetto i medesimi stabilimenti o impianti di interesse strategico nazionale, con conseguente pregiudizio non solo rispetto alla citata finalità di garantire l'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia e la specializzazione dell'organo giudicante, ma anche rispetto all'esigenza di garantire, nell'immediato, decisioni tra loro coerenti rispetto al singolo procedimento cautelare avviato con il sequestro di un determinato impianto o stabilimento.

### **PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL'ESECUZIONE.**

**1) Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Detenzione domiciliare speciale – Padre detenuto – Condizioni di accesso alla misura – Previsione, in aggiunta al fatto che la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a provvedere alla cura e all'educazione del figlio, che «non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» – Violazione del principio di uguaglianza senza distinzione di sesso e dell'interesse primario del minore – Illegittimità costituzionale parziale.**

Con sentenza n. **52 del 2025** la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»; ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit., sollevate, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna e dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit., sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, in via principale, e dal Tribunale di sorveglianza di Venezia.

La Consulta ha, in primo luogo, dichiarato d'ufficio l'inammissibilità delle questioni sollevate da entrambi i rimettenti in riferimento all'art. 2 Cost., considerando la censura irrilevante quanto al riferimento alle coppie omogenitoriali, dal momento che nessuno dei casi oggetto dei procedimenti *a quibus* concerne coppie dello stesso sesso, e sfornita di motivazione sulla

non manifesta infondatezza quanto alle famiglie di fatto, non avendo i rimettenti chiarito perché dall'art. 2 Cost., che indubbiamente riconosce i diritti di tali formazioni sociali e delle persone che ne fanno parte, sia evincibile anche un principio di parità di trattamento tra i loro singoli componenti, che appare invece più propriamente riconducibile all'art. 3 Cost.

Valutando nel merito le questioni che mirano all'integrale ablazione, nel comma 7 dell'art. 47-quinquies ordin. penit., dell'inciso «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», e dunque all'equiparazione della posizione del padre a quella della madre condannata, quanto alle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare speciale, la Consulta ha rievocato le considerazioni svolte nella decisione n. 219 del 2023, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale concernente la parallela disciplina della detenzione domiciliare "ordinaria" di cui all'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), ordin. penit., che parimenti detta una disciplina più restrittiva per il padre condannato rispetto a quella prevista per la madre condannata.

Ha ricordato che in detta pronuncia si è affermato che «il diritto di ciascun genitore e del minore a godere di una mutua relazione», desumibile da una lettura delle garanzie costituzionali e dai numerosi strumenti internazionali e dell'Unione europea al cui rispetto il nostro Paese si è vincolato, non può essere considerato prevalente su ogni altro interesse, individuale o collettivo, ma essere deve bilanciato gli interessi, pure di rilievo costituzionale, sottesi all'esecuzione della pena, dovendosi riconoscere che, almeno in alcune circostanze, la compressione dell'interesse del minore al rapporto con il genitore detenuto o internato costituisce una conseguenza inevitabile, e costituzionalmente non censurabile, dell'esecuzione della pena. Nella decisione citata si è anche ricordato che la Consulta, nell'individuare un punto di equilibrio costituzionalmente sostenibile tra i contrapposti interessi, ha sovente affermato che i pur rilevanti interessi sottesi all'esecuzione della pena devono, di regola, cedere di fronte all'esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori. E ciò sempre che il genitore condannato che si trovi nelle condizioni previste dalla legge per fruire della misura non sia socialmente pericoloso – ipotesi, quest'ultima, in cui gli interessi del bambino dovranno necessariamente essere assicurati in forma diversa dall'affidamento a uno dei genitori.

In questo contesto, la scelta del legislatore di assicurare in via primaria il rapporto del bambino con la madre, attribuendo al padre il compito di occuparsi del minore allorché la madre non sia in condizioni di provvedervi è stata giudicata immune da censure sotto lo specifico profilo della sua idoneità ad assicurare, comunque, il rapporto del fanciullo con almeno uno dei genitori.

Tali considerazioni sono integralmente confermate dalla Consulta nella pronuncia in rassegna anche in riferimento alla disciplina censurata, poiché strutturalmente analoga a

quella risultante dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), ordin. penit. esaminata dalla decisione evocata.

In ragione di tali considerazioni la Corte costituzionale ha affermato la non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto l'intero inciso «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», formulate dagli odierni rimettenti in riferimento agli artt. 30 e 31 Cost.

In relazione agli altri profili evocati dai remittenti, ovvero il principio di pari dignità e uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, fondato sull'art. 3, primo comma, Cost.; il divieto di discriminazione fondato sul sesso nel godimento del diritto alla vita familiare (artt. 8 e 14 CEDU, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost.); e il principio dell'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi (art. 29, secondo comma, Cost.), la Corte, pur riconoscendo che la disposizione censurata presenta qualche "disonomia" con lo stadio attuale del quadro ordinamentale, che, anche per effetto delle acquisizioni scientifiche e della mutata sensibilità sociale, tende ormai a riconoscere l'equivalenza delle due figure genitoriali rispetto ai compiti di cura, mantenimento ed educazione dei figli, ha escluso che la scelta compiuta dal legislatore possa essere considerata incompatibile con i parametri costituzionali nazionali evocati.

Si osserva che l'adozione di misure calibrate sulla figura materna e non su quella paterna, anche con riguardo alla materia penitenziaria, si giustifica alla luce del disposto dell'art. 31, secondo comma, Cost. che impone alla Repubblica di tutelare «la maternità», e, dunque, di introdurre specifiche previsioni che favoriscano l'assunzione e il concreto svolgimento della responsabilità materna nei confronti dei figli e dell'art. 4, paragrafo 2, della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, rilevante nell'ordinamento costituzionale nazionale in forza dell'art. 117, primo comma, Cost., secondo cui l'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternità non è considerato un atto discriminatorio.

Posto, dunque, che il livello minimo di tutela costituzionalmente necessario per gli interessi del minore, è quello che assicura al bambino, di regola, la presenza di almeno uno dei genitori, la scelta compiuta dal legislatore di assicurare la presenza anche della madre condannata a una pena detentiva, pur laddove il padre sia in condizione di farsi carico della cura e dell'educazione del minore, è il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra l'interesse all'esecuzione della pena detentiva – e quindi della pretesa punitiva dello Stato – e l'interesse del minore alla relazione genitoriale.

Quanto all'osservazione che la disciplina censurata produrrebbe altresì una discriminazione non solo a danno dei padri, ma anche a danno delle madri, mogli o compagne dei condannati padri, costrette a sacrificare la propria carriera lavorativa per occuparsi dei figli,

mentre i mariti o compagni delle condannate madri potrebbero contare, grazie alla misura alternativa all'esame, sull'apporto di queste ultime per far fronte ai carichi familiari, potendo così liberamente dedicarsi alle loro attività professionali la Corte afferma che tale situazione, una volta che si sia ritenuta non irragionevole la scelta legislativa di apprestare un trattamento di speciale favore per il mantenimento del rapporto tra madre e figlio, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce null'altro che una delle conseguenze collaterali a carico di terzi non colpevoli necessariamente connesse all'esecuzione della pena detentiva.

Dal che la non fondatezza anche delle censure formulate in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.

La Corte ha ritenuto altresì infondata la censura formulata dal solo Tribunale di sorveglianza di Venezia in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.

L'argomento secondo il quale la differente disciplina di accesso alla misura per padri e madri condannati si tradurrebbe in un pregiudizio per la stessa funzione rieducativa della pena nei confronti del detenuto, «perpetrando una concezione oggi non più accettabile (né rispondente alla realtà) dei ruoli sociali e all'interno della famiglia» viene considerato dalla Consulta "ancillare" rispetto agli altri esaminati, e, in ogni caso al più meritevole di attenzione da parte del legislatore.

Nessuna delle censure che investono l'inciso «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» è stata, dunque, considerata fondata dalla Corte che, pertanto ha rimesso al prudente apprezzamento del giudice di sorveglianza la valutazione sul se e in che misura il concetto di "impossibilità" della madre possa essere esteso, in via interpretativa, anche a situazioni – diverse dal mero svolgimento di un'attività lavorativa da parte della madre, in presenza di supporti familiari o sociali che garantiscano la necessaria cura dei minori durante i suoi orari di lavoro – in cui l'eccezionalità del carico connesso ai doveri di cura renda inesigibile che la sola madre vi faccia efficacemente fronte, in relazione ad esempio alle gravi patologie di cui il minore soffre e alle sue necessità di continua assistenza.

La Corte costituzionale ha invece dichiarato fondate le censure, formulate in via subordinata dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, concernenti il solo frammento normativo «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», le quali mirano a consentire al padre detenuto di accedere alla detenzione domiciliare speciale quanto meno allorché la madre sia deceduta o sia comunque impossibilitata a provvedere alla cura e all'educazione del figlio, in riferimento agli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost., sulla base dei principi già enunciati nella sentenza n. 219 del 2023, restando assorbiti gli ulteriori parametri. Resta peraltro fondamentale, anche in questo caso, la verifica da parte del Tribunale di sorveglianza che non vi sia pericolo di commissione di nuovi reati da parte del condannato, e che il ripristino

della sua convivenza con i figli minori, in alternativa rispetto all'affidamento di costoro a terze persone in grado di prendersene cura, risponda effettivamente ai loro interessi.

La Corte, infine, ha disatteso la sollecitazione del Tribunale di sorveglianza di Bologna volta ad estendere in via consequenziale la dichiarazione di illegittimità costituzionale all'art. 21-bis ordin. penit., in ragione della diversità dell'istituto disciplinato l'art. 21-bis ordin. penit. rispetto a quello disciplinato dalla norma censurata e della sua irrilevanza nel caso oggetto del giudizio *a quo*.

#### **PARTE IV. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE.**

**1) Straniero – Immigrazione – Trattenimento, disposto dal questore, dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) – Convalida o proroga del trattenimento da parte dell'autorità giurisdizionale – Ricorso per cassazione contro i decreti di convalida e di proroga – Disciplina – Rinvio alla procedura per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo ex art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005 anziché ai commi 3 e 4 del medesimo articolo – Decisione della Cassazione in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori anziché a seguito di ricorso proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione, che non sospende l'esecuzione della misura, e su cui la Cassazione decide con sentenza entro dieci giorni in un'adunanza camerale nella quale sono sentiti, se compaiono, il pubblico ministero e il difensore – Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa – Illegittimità costituzionale parziale**

La Corte costituzionale, con la sentenza **n. 39 del 2025** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 18-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e

della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall'art. 18, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest'ultimo articolo.

La Corte di cassazione remittente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, disciplinante il procedimento di cassazione avverso i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera presso un centro di permanenza per i rimpatri, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori.

La previsione violerebbe, anzitutto, l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., in quanto, non disciplinando le scansioni fondamentali del procedimento, contrasterebbe con il principio del giusto processo, alla stregua del quale le condizioni che garantiscono il contraddittorio e la parità delle parti devono essere definite dalla legge «in termini di prevedibile certezza»: la disciplina censurata, prevedendo per la decisione il termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, renderebbe evidentemente inapplicabile il modello processuale ordinario di cui all'art. 611 cod. proc. pen., «che presuppone una diversa articolazione temporale», senza determinare «le scansioni nelle quali ospitare il necessario contraddittorio delle parti»; la disposizione violerebbe, inoltre, l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, giacché la disciplina processuale dettata dalla disposizione in scrutinio sarebbe incompleta e non garantirebbe «una definizione prevedibile della sede del confronto processuale», e contrasterebbe, inoltre, anche con l'art. 24 Cost., in quanto inciderebbe «significativamente sul diritto delle parti di conoscere le ragioni della controparte», in un procedimento di ultima istanza in cui rilevano diritti fondamentali.

Lederebbe, infine, il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto estenderebbe una disciplina «costruita sul presupposto di una scelta consensuale» – quale è quella del processo relativo al mandato d'arresto europeo in caso di consenso della persona di cui è richiesta la consegna – ad un giudizio, come quello in esame, caratterizzato da una «manifesta contrapposizione degli interessi in gioco». In proposito si osserva che «pur nel quadro di procedure particolarmente celeri, il legislatore, all'art. 22, commi da 1 a 4, della citata l. n. 69 del 2005, delinea, per il caso di procedura contrassegnata dall'assenza del consenso o della rinuncia cui fa riferimento l'art. 14, comma 1, della stessa l. n. 69 del 2005, un modello che, attraverso il richiamo all'art. 127 cod. proc. pen. consente un ordinario svolgimento del contraddittorio attraverso il riferimento ad un procedimento adeguato al contrasto di posizioni delle parti».

A fronte delle censure mosse, i giudici delle leggi, dopo aver ripercorso la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della previsione in esame, hanno messo in luce le caratteristiche distintive del processo delineato dal nuovo testo dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, osservando che l'opzione prescelta ha determinato l'introduzione di un modello processuale strutturalmente inidoneo ad assicurare il confronto dialettico tra le parti e un'ingiustificabile compressione del diritto di difesa e del contraddittorio, quale «momento fondamentale del giudizio» e «cardine della ricerca dialettica della verità processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti, volta alla pronuncia di una decisione che sia il più possibile "giusta"»

L'inadeguatezza del rito delineato dalla novella deriva dalla eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d'arresto europeo consensuale, per il quale la procedura in questione è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa. Infatti, ha sottolineato la Corte, la particolare speditezza e semplificazione del procedimento in materia di mandato d'arresto europeo consensuale si giustifica, oltre che in ragione della garanzia dell'*habeas corpus* e della necessità di concludere la procedura di consegna entro i termini imposti dalla decisione quadro 2002/584/GAI, anche perché, per effetto del consenso prestato dall'interessato, l'oggetto del controllo giudiziale è limitato al controllo della legalità complessiva del procedimento.

Per converso, nel giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento, per effetto della contestazione del potere amministrativo che ne forma oggetto, è della conseguente contrapposizione tra le parti con coinvolgimento di diritti inviolabili di rango costituzionale, il sindacato della Corte di cassazione può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità della adozione della misura restrittiva in sé considerata, potendo, in base alla giurisprudenza di legittimità formatasi anteriormente alla novella processuale in scrutinio ed alla giurisprudenza costituzionale, involgere, sia pure incidentalmente, anche la «manifesta illegittimità» del provvedimento presupposto dal trattenimento, ossia l'espulsione o il respingimento.

Accertato il contrasto delle previsioni censurate con gli artt. 3 e 24 Cost., la Consulta individua il paradigma normativo idoneo ad operare la *reductio ad legitimitatem* nella disciplina del giudizio di legittimità in materia di mandato d'arresto europeo ordinario, in particolare, per la parte che pone le regole di cui all'art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005, costituendo il referente normativo più vicino alla disciplina dichiarata parzialmente illegittima. Esso, infatti, condivide con il rito relativo al mandato d'arresto europeo consensuale, assunto a paradigma dalla disposizione censurata, la funzione e l'oggetto, pur distinguendosi per la maggiore ampiezza della cognizione riconosciuta al giudice di legittimità oltre che per un più articolato iter includente l'udienza camerale.

*La reductio ad legitimitatem* va, dunque, operata integrando il contenuto del comma 6 dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, là dove, nel terzo periodo, è stato privato del riferimento al quarto periodo dell'art. 22, comma 5-bis, della legge n. 69 del 2005, con le regole procedurali dettate dai commi 3 e 4 del medesimo art. 22 della legge n. 69 del 2005, secondo cui, rispettivamente, «la Corte di cassazione decide con sentenza entro dieci giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell'udienza» e «la decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il secondo giorno dalla pronuncia».

Fermo restando, aggiunge la Consulta, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per individuare, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità allo stesso riservata *in subiecta materia*, una eventualmente diversa configurazione dello speciale giudizio in questione, purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa.

Roma, 5 maggio 2025

Il redattore: Maria Cristina Amoroso

Il Vice Direttore  
Angelo Caputo

Il Direttore  
Alberto Giusti